

ARTICOLO PRENOTATO AL N. 662/2025
DEL MODELLO 2/A/SG
Oggi 17 SET.
IL CANCELLIERE

Il Funzionario giudiziario
Vincenzo Guaripello

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N. 12/2025

Sent. N. 57/2025

Rep. N. 83/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO

Prima Sezione Civile

Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gaetano Guglielmo	Presidente
dott.ssa Maria Iandiorio	Giudice
dott. Pasquale Russolillo	Giudice rel.Est.

Nel procedimento portante il n. 106-1/2025 P.U.

Su ricorso di:

RULLO SALVATORE ANTONIO (C.F. RLLSVT67M06F988W), assistito dal dott.
MASSIMINO VOLPE, in qualità di *advisor*

Ricorrente

Re
R

Con l'assistenza del gestore della crisi dott. Beniamino Iannone, nominato dall'O.C.C. "*I Diritti del Debitore segretario sociale di Avellino*"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che:

con ricorso depositato il 24 luglio 2025, per il tramite del sopra indicato gestore della crisi, RULLO SALVATORE ANTONIO ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio esponendo:

- 1) di non essere assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, in quanto privo della qualità soggettiva di imprenditore;
- 2) di aver maturato i propri debiti in gran parte quale coobbligato, in quanto socio di due società di persone da tempo cancellate dal registro delle imprese (nell'anno 2009) e fideiussore della Nusco Marmi s.r.l. Unipersonale a garanzia di un finanziamento erogato da Sviluppo Campania consistente in mutuo chirografario;
- 3) di essere tuttora amministratore unico delle società Nusco Marmi S.r.l. e SAR S.r.l. e liquidatore della Rullostone S.r.l. in liquidazione;
- 4) di versare in condizione di sovraindebitamento, non essendo in grado di far fronte regolarmente alle obbligazioni contratte con il proprio reddito ed il proprio patrimonio immobiliare, tenuto conto dell'elevato ammontare delle passività, pari ad € 614.000 circa;
- 5) di percepire una pensione di invalidità civile pari ad € 949,65 mensili e di essere titolare in Nusco di diritti reali immobiliari del valore complessivo di € 73.000 circa: diritto di usufrutto su due immobili; diritto di proprietà indivisa sulla quota di un mezzo di un opificio industriale, concesso in locazione a terzi a far data dall'1/1/2025 a fronte del pagamento di un canone di locazione mensile pari ad € 7.200,00;

al ricorso è allegata la relazione del gestore della crisi contenente la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione a corredo della domanda ed illustrativa della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore (art. 269 co. 2 CCII);

trattandosi di domanda proposta da debitore persona fisica, la menzionata relazione contiene anche l'attestazione relativa alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori mediante liquidazione dei beni di cui il debitore è titolare;

Considerato in premessa che:

sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che il centro di interessi principali del ricorrente, da presumersi coincidente con il luogo di residenza, è ubicato in Nusco (Av) alla via A. Bartolomei s.n.c.;

l'art. 268 CCII non prevede, neppure in caso di apertura della liquidazione controllata su istanza del debitore, la predisposizione di una proposta e di un piano diretti alla soddisfazione dei creditori;

da ciò derivano due conseguenze:

- 1) la procedura di regolazione dell'insolvenza va aperta senza previa instaurazione del contraddittorio con i creditori: si veda, al riguardo Trib. Verona, sent. 20/09/2022, secondo cui *"il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori"* (reperibile sul web);
- 2) le attività di liquidazione sono integralmente demandate al liquidatore, il quale è chiamato a svolgere le attività di realizzazione dell'attivo previa predisposizione di un programma di liquidazione e nel rispetto delle procedure competitive, se del caso anche mediante subentro in eventuali procedure esecutive pendenti (artt. 272 e 275 CCII). Ed invero, secondo Trib. Treviso, Sez. II, 22/6/2017, *"benché la scelta di ricorrere alla procedura di liquidazione dei beni, ex art. 14-ter della legge n. 3 del 2012, quale alternativa alla proposta di composizione della crisi, possa essere rimessa al debitore, la natura e la struttura concorsuale e pubblicistica di tale procedimento non consente, una volta intervenuto il decreto di apertura del Giudice, al debitore di disporre liberamente. La legge, infatti, non prevede la possibilità di revocare detto decreto; altresì, la fase esecutiva, che a tale provvedimento consegue, resta, ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 4, della citata legge n. 3, aperta sino alla completa esecuzione del programma. Tra l'altro, gli interessi sottesi a tale procedura, collegati per lo più al soddisfacimento di tutti i creditori in ossequio alla regola della par condicio, non possono cedere rispetto ad una personale valutazione"*

sulla non convenienza della procedura nell'esclusivo interesse del debitore" (reperibile sul web);

ai fini dell'apertura del procedimento occorre verificare:

a) la legittimazione del debitore a richiedere l'accesso alla procedura *de qua*, essendo essa riservata a consumatori e professionisti, nonché ad imprese minori, anche se costituite in forma di società, ove sia dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) C.C.I.;

b) la condizione di sovraindebitamento, da ritenersi sussistente, per il solo caso di domanda proposta in proprio dal debitore, e diversamente dal caso di istanza del creditore, non solo nell'ipotesi di insolvenza, ma anche di crisi;

ai suddetti requisiti, in caso di ricorso proposto da debitore persona fisica, se ne aggiunge uno ulteriore, vale a dire l'esistenza di utilità presenti o concretamente realizzabili in prospettiva futura, e ciò in quanto all'incapiente è invece riservata la speciale procedura di esdebitazione diretta prevista dall'art. 283 CCII (Trib. Busto Arsizio, decr. 28/9/2022, secondo cui *"nell'ipotesi in cui il patrimonio attivo da distribuire ai creditori concorsuali – privilegiati e chirografari – sia irrisorio o nullo, essendo sufficiente solo a soddisfare il credito prededucibile, l'apertura della procedura di liquidazione controllata sarebbe priva di qualsiasi utilità concreta per i creditori medesimi. Pertanto, in casi come quello esposto, il debitore, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, deve richiedere l'esdebitazione dell'incapiente ai sensi dell'art. 283 CCII"*; in senso analogo Trib. Rimini, 5/10/2023; Trib. Palermo 30/9/2022 e Trib. Milano 2/9/2021, tutte reperibili sul web);

la necessaria verifica di un attivo distribuibile ai creditori è condizione confermata, in caso di procedura proposta da debitore persona fisica, dal disposto dell'art. 268 co. 3 CCII quarto periodo nel testo modificato dal d.lgs. 136/2024 (cfr. Trib. Avellino decr. 26/11/2024, secondo cui *"non può, pertanto, esservi accesso alla procedura di insolvenza quando il ricorrente non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta neppure in prospettiva futura ed analogamente, in caso di procedura familiare, quando tutti i membri della famiglia si trovino nella medesima condizione di incapacienza"*);

della disponibilità di utilità distribuibili ai creditori e, dunque, dell'assenza delle condizioni per l'accesso alla diversa procedura esdebitatoria prevista dall'art. 283 CCII deve dare atto il

gestore della crisi con la relazione prevista dall'art. 269 co. 2 CCII, la quale non assume di per sé valore prova, ma costituisce elemento informativo suscettibile di libero apprezzamento da parte del Tribunale alla luce delle complessive risultanze istruttorie;

Ritenuto che:

nella fattispecie ricorrono tutte le condizioni di legge per l'apertura della liquidazione controllata;

❖ *presupposto soggettivo*

la liquidazione controllata è procedura liquidatoria a carattere residuale, riservata ad ogni sovraindebitato che non abbia accesso alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali; è da escludere nel caso di specie che il ricorrente possa essere assoggettabile alla procedura di liquidazione, ovvero ad altra procedura concorsuale liquidatoria;

la qualità di amministratore unico e di liquidatore attualmente rivestite non determinano l'assunzione della qualità di imprenditore, atteso che l'attività commerciale è riferibile direttamente alle singole persone giuridiche;

neppure il ruolo sociale assunto nelle due società di persone è ragione ostativa per l'accesso alla presente procedura, atteso che la cancellazione dal registro delle imprese, intervenuta nel 2009, ovvero da ben oltre un anno rispetto alla data di deposito del presente ricorso, esclude che le stesse possano essere assoggettate alla liquidazione giudiziale così da determinarne l'estensione al socio illimitatamente responsabile (artt. 33 co. 1 e 270 co. 1 CCII; cfr. sul punto Trib. Pescara 23/07/2024, sul *web*, secondo cui la liquidazione controllata può essere richiesta dal socio illimitatamente responsabile di società di persone cancellata dal Registro Imprese da oltre un anno);

❖ *presupposto oggettivo*

sussiste poi la condizione oggettiva dello stato di sovraindebitamento, determinata dall'incapacità di far fronte con le disponibilità reddituali e patrimoniali immediate ai debiti scaduti;

nel caso del debitore legittimato a proporre in proprio domanda di apertura della liquidazione controllata deve ritenersi condizione necessaria e sufficiente per l'accesso alla procedura una

A
R

condizione anche di mera crisi, consistente nell'incapacità di far fronte, con i flussi finanziari disponibili, alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi;

nella fattispecie in esame tale condizione ricorre in quanto i redditi personali del ricorrente, pari a meno di mille euro mensili, pur se sommati ai frutti civili derivanti dalla locazione della quota immobiliare sull'opificio in Nusco, sono del tutto insufficienti a consentire il pagamento di un debito già interamente insoluto ed iscritto a ruolo per circa seicentomila euro (v. certificazione ADER);

❖ *disponibilità di attivo da distribuire ai creditori*

trattandosi di debitore persona fisica occorre infine indagare sul requisito della disponibilità di risorse prevedibilmente destinabili ai creditori concorsuali all'esito della procedura; la consistenza patrimoniale risultante dagli atti del presente procedimento permette di formulare una prognosi positiva sulla realizzabilità di attivo da destinare alla soddisfazione dei creditori;

è emersa l'esistenza di consistenze patrimoniali costituite da: usufrutto per la quota di ½ su due immobili in Nusco, del valore di stima complessivo di € 15.000 circa; proprietà per la quota di un mezzo di un opificio in Nusco del valore complessivo di € 52.000,00 circa;

l'attivo mobiliare è composto da un'autovettura dal valore di circa € 500,00;

il ricorrente dispone infine di un reddito da pensione di inabilità e invalidità civile per un importo pari ad € 949,65 mensili per 13 mensilità e beneficia dei frutti civili dell'opificio industriale sopra menzionato, pari, per sua dichiarazione, ad € 7.200,00 mensili;

❖ *Richiesta di non liquidare l'autovettura in quanto di valore irrisorio*

non può essere esaminata in questa sede l'istanza di non procedere alla liquidazione dell'autovettura intestata al debitore, atteso che si tratta di scelta gestionale attribuita al nominando liquidatore ed all'approvazione del giudice delegato;

❖ *Conclusioni*

la domanda deve essere in definitiva accolta sussistendone le condizioni di legge;

devono essere inoltre assunti i provvedimenti accessori previsti dall'art. 270 CCII:

- l'individuazione del giudice delegato avviene secondo criteri tabellari;
- non si ravvisano ragioni ostative alla nomina del gestore della crisi quale liquidatore;

- la natura del presente procedimento, svoltosi in assenza di contraddittorio e su ricorso dello stesso debitore, esclude ogni statuizione in punto di spese;

P.Q.M.

dichiara aperta la PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di RULLO SALVATORE ANTONIO ;

- a) nomina giudice delegato il **dott. PASQUALE RUSSOLILLO**;
- b) nomina Liquidatore **dott. BENIAMINO MAIONE** , che autorizza sin d'ora all'apertura di un conto intestato alla procedura presso istituto di credito o ufficio postale a propria scelta non appena saranno disponibili somme liquide, ad erigere l'inventario senza l'assistenza del cancelliere, alla nomina di un perito stimatore che potrà assisterlo nelle operazioni di inventario, a comunicare la presente sentenza al datore di lavoro del ricorrente per le finalità indicate in motivazione, ad accedere alle banche dati e ad acquisire la documentazione di cui all'art. 49 lett. f) CCII con le modalità di cui agli artt. 155 quater, quinquies e sexies c.p.c.; disponendo altresì che il nominato liquidatore: 1) faccia pervenire in cancelleria la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII, nonché dell'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35.1 ed all'art. 35 co. 4 bis del d.lgs. 159/2011, pena la sua immediata sostituzione; 2) provveda agli adempimenti di cui alle successive lettere f) e g) del dispositivo; 3) provveda agli adempimenti di cui agli artt. 272 e ss. CCII nei termini ivi indicati, specificando, fra l'altro, nelle relazioni semestrali: -) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; -) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII; 4) prima della comunicazione del progetto di stato passivo ai creditori ne riferisca al giudice delegato con sollecita informativa;
- c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie ove non vi abbiano già provveduto con il ricorso introduttivo, nonché dell'elenco aggiornato dei creditori che il liquidatore provvederà se del caso a rettificare ai sensi dell'art. 272 C.C.I.;
- d) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di giorni **novanta** dalla notifica della

presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I., con avvertimento in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni relative alla procedura le stesse avverranno mediante deposito in cancelleria;

e) ordina al debitore la consegna o il rilascio degli immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione, disponendo che nel caso in cui gli stessi continuino ad essere occupati od utilizzati dal debitore o dai suoi familiari in assenza di autorizzazione o da terzi privi di titolo opponibile alla procedura, il liquidatore ne ottenga con urgenza la liberazione nelle forme di cui all'art. 216 co. 2 CCII;

f) dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito Internet del Tribunale di Avellino;

g) ordina la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati;


h) per gli effetti di cui all'art. 282 CCII dispone che, in prossimità del decorrenza dei tre anni dall'apertura della presente procedura, il liquidatore trasmetta ai creditori ammessi al passivo e non ancora interamente soddisfatti e al debitore una relazione sulla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione e sulle ragioni del sovraindebitamento, con particolare riguardo ai profili soggettivi necessari, oltre che sui giudizi in corso e le operazioni di liquidazione che potranno in ogni caso proseguire, e ciò al fine di favorire la presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato e di acquisire eventuali osservazioni, depositando quindi una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio.

La cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza alle parti e al liquidatore.

Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 16/09/2025


IL GIUDICE EST.

dott. Pasquale Russolillo



IL PRESIDENTE

dott. Gaetano Guglielmo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 11 SET. 2025

IL CANCELLIERE
Il Funzionario giudiziario
Guglielmo